



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 300/A/1/52609/108/13/7

Roma 14 luglio 2006

OGGETTO: Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

Il Decreto Legislativo 21.11.05, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.1.06 n. 6, dando attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 1.03.2005, n. 32, ha provveduto al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Con il medesimo decreto legislativo, inoltre, è stata data attuazione alla norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti professionali.

La riforma interessa l'attività degli organi di controllo, soprattutto per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 7 ed 8, le relative procedure di applicazione delle sanzioni, l'introduzione di un percorso formativo per i conducenti professionali attraverso il rilascio della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) nonché le procedure per applicare a quest'ultimo la decurtazione di punti conseguenti all'accertamento di violazioni stradali.

1. LE NOVITÀ SALIENTI DELLA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI

La riforma dell'autotrasporto, introdotta dal citato D.L.vo n. 286/2005, che, almeno per le materie che non richiedono l'emanazione di decreti attuativi, è entrata in vigore il 24.2.2006, ha allineato le norme italiane a quelle europee per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose ed ha previsto la liberalizzazione regolata del settore

La nuova disciplina ha definitivamente superato il modello di esercizio basato sul possesso del titolo autorizzatorio per ciascun veicolo, ed ha inoltre previsto la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

soppressione del sistema vincolante delle tariffe a forcella con l'introduzione di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi, con il vincolo del rispetto delle regole sulla sicurezza stradale.

1.1 Il contratto di trasporto

Nel nuovo assetto normativo del D.L.vo 286/2005, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano la forma del contratto. L'art 6 del D.L.vo 286/2005, infatti, stabilisce, in conformità ai criteri dettati dalla legge delega, che di regola, la forma sia scritta e prevede l'adozione, con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modelli contrattuali tipo per favorire l'uso della stessa.

Si è inoltre prevista la facoltà di stipula di accordi di diritto privato da parte delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, purché con determinati requisiti formali e previa notifica al D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con il Decreto Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 1) sono stati approvati tali modelli ed individuati gli elementi obbligatori dei medesimi (nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore, numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori, tipologia e quantità della merce trasportata, corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, luogo di presa in consegna e di riconsegna della merce), nonché gli elementi eventuali (termini temporali per la riconsegna della merce, istruzioni aggiuntive del committente o del caricatore).

La nuova normativa non richiede, peraltro, che il contratto di trasporto, quando redatto in forma scritta, debba essere portato a bordo del veicolo durante il viaggio. Gli organi di polizia stradale, tuttavia, ove non sia possibile visionarlo al momento del controllo su strada, hanno la possibilità di richiederne l'esibizione ai contraenti,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

anche al fine di applicare le sanzioni per concorso negli illeciti stradali commessi dal conducente.

1.2 Definizione di committente e di caricatore

La nuova normativa definisce “*committente*” l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore; se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, tale soggetto risulta espressamente indicato nel documento stesso mentre, se il contratto di trasporto non è concluso in tale forma, il committente deve essere individuato sulla base delle indicazioni fornite dal vettore o, comunque, desumibili da altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto.

La predetta normativa fornisce anche la definizione di “*caricatore*”, termine che indica l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. Se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta il caricatore, se diverso dal committente, può essere individuato sulla base degli elementi contenuti nel contratto stesso; in mancanza, l'individuazione di questo soggetto deve essere compiuta sulla base di qualunque altra informazione utile fornita dal vettore o risultante dai documenti che accompagnano le merci.

Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi in cui il committente o il caricatore siano un'impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica e non soggetti privati che si avvalgano del trasporto al di fuori di un'attività imprenditoriale (esempio: trasporto di masserizie domestiche).

Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque applicazione le disposizioni del Codice della Strada (quali, ad esempio, l'art 167 comma 9) che prevedono forme analoghe di responsabilità concorrente indistintamente per tutti i soggetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. INCAUTO AFFIDAMENTO DI MERCI A VETTORE ABUSIVO

Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni amministrative previste dall'art 26 della Legge 298/74 per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:

- esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte dal titolo abilitativo;
- straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano.

L'accertamento della responsabilità prevista dalla citata norma, che ricorre in capo a ciascuno dei soggetti indicati, in concorso tra loro, richiede l'applicazione, oltre che della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 26 citato, anche della sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate.

Non si tratta, invero, di una forma di responsabilità oggettiva in quanto è comunque richiesta la prova della volontarietà dell'affidamento, ovvero la colposa condotta di uno dei soggetti sopraindicati per non aver verificato la regolarità della posizione del vettore.

La nuova disposizione non ha abrogato il comma secondo dell'art 26 della L. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni. La norma dell'art 26, comma 2 Legge 298/74, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci ad un vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni. In tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTI DEL VETTORE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'affidamento delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, l'art. 7, comma 5 del D.L.vo n. 286/2005 prevede sanzioni per il committente del trasporto che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; dette sanzioni amministrative pecuniarie vengono previste dal citato art. 26 della Legge 298/74 ma senza l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Tuttavia, in caso di trasporto di merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, la violazione non ricorre quando il committente ha stipulato un contratto con un'impresa certificata che ha i requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale 1° febbraio 2006 (All. 2).

La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di non aver acquisito la dichiarazione del vettore e la copia della carta di circolazione e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

4. CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE

Il D.L.vo n. 286/2005, dando attuazione ad uno specifico criterio di delega della Legge 32/2005, ha previsto i casi in cui i soggetti facenti parte della filiera del trasporto, e cioè il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario delle merci trasportate, possono essere chiamati a rispondere, in concorso con il conducente ed ai sensi dell'art 197 C.d.S., di alcune violazioni delle norme di comportamento commesse da questi durante il trasporto.

I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo, con una responsabilità



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

propria e concorrente rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati. La responsabilità dei soggetti sopraindicati presuppone che la violazione sia stata accertata e validamente contestata al conducente stesso con la redazione di un verbale di contestazione.

Secondo le disposizioni dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, la responsabilità concorrente dei soggetti indicati, ha un diverso contenuto e una differente ampiezza in relazione a:

- soggetto e sua partecipazione all'attività di trasporto,
- tipo di violazione accertata nei confronti del conducente,
- modalità con cui è stato redatto il contratto di trasporto (forma scritta o meno) e documentata l'effettuazione del trasporto stesso.

4.1 Responsabilità del vettore o del committente

Quando il contratto di trasporto è stato **redatto in forma scritta**, il vettore e il committente rispondono delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente se, dall'esame del contenuto del contratto, risulta che abbiano impartito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Quando, invece, il contratto **non è stato redatto in forma scritta**, né risultano richiamati accordi di diritto privato di cui all'articolo 5 del D.L.vo 286/2005, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha commesse, per violazioni relative al superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S. ed alla mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'art. 174 C.d.S., se non sono in grado di produrre agli organi di polizia stradale un'ideale documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione violata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per accertare l'esistenza di questa ipotesi di concorso nelle violazioni, perciò, dovrà essere richiesto al committente ovvero, in mancanza di indicazione da parte di questi, al vettore, di esibire i citati documenti con le modalità indicate nel successivo punto 4.4. della presente circolare.

Occorre precisare che la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell'art 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell'art 167 C.d.S, a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione.

4.2 Responsabilità del caricatore

Analogamente a quanto previsto per il committente o per il vettore, il caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, quando, dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del **caricatore** per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167 C.d.S; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è **sempre** responsabile, in concorso con il conducente, laddove vengano accertate tali violazioni (art. 7, comma 7).

Si tratta di una responsabilità che esula dall'accertamento della presenza all'interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell'illecito.

4.3 Responsabilità del proprietario delle merci

Viceversa, secondo le disposizioni dell'art 7 del D.L.vo 286/2005, il proprietario delle merci può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente, soltanto nel caso in cui,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dall'esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta, risulti che egli abbia fornito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.

Come già detto al punto 1), al proprietario della merce, così come al committente e al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall'art 2 del D.L.vo 286/2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d'impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto.

4.4 Procedura di applicazione delle sanzioni per concorso negli illeciti del conducente

La responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto trae origine dall'accertamento di una delle violazioni sopraindicate nei confronti del conducente del veicolo ed è accertata, da parte degli organi di polizia stradale che hanno contestato la violazione nei confronti del conducente, attraverso l'esame di ogni documento in suo possesso o che deve essere detenuto da uno dei soggetti della filiera stessa.

In occasione dell'accertamento di una delle richiamate violazioni nei confronti del conducente, perciò, gli operatori di polizia procederanno ad acquisire una copia del contratto di trasporto, se questo è stato redatto in forma scritta ed è presente a bordo del veicolo. In mancanza, provvederanno a documentare quanti più elementi possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario delle merci trasportate e fornire all'Ufficio da cui dipendono ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta da ciascuno di essi e del relativo grado di compartecipazione all'illecito contestato al conducente del veicolo.

Salvo che la responsabilità dei soggetti sopraindicati non emerga in modo inequivocabile dall'esame della documentazione in possesso del conducente che è stata esibita in occasione del controllo sulla strada, l'accertamento della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

responsabilità stressa deve essere effettuato, di norma, **successivamente** da parte dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore.

Quest'ultimo, **entro 15 giorni dalla contestazione** della violazione accertata nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto terzi, deve richiedere al vettore o al committente, chiamati a rispondere in concorso con il conducente, l'esibizione di un contratto in forma scritta o di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario ovvero, in mancanza e quando previsto, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei citati soggetti responsabili.

Per formulare la cennata richiesta potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 3) che è stato predisposto tenendo conto che, sulla base delle diverse forme di responsabilità previste dall'art 7 del D.L.vo 286/2005, al committente o al vettore, può essere richiesto di esibire il contratto scritto di trasporto, ovvero in mancanza e quando previsto, la documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dal conducente.

In relazione alla diversa portata della corresponsabilità del caricatore e del proprietario delle merci, invece, la richiesta di fornire una copia del contratto redatto in forma scritta potrà essere loro rivolta solo quando non è stato possibile acquisire la stessa documentazione da parte del vettore o del committente. Per formulare tale richiesta, potrà essere utilizzato il modello allegato (All. 4) che è stato redatto tenendo conto della circostanza che al caricatore (limitatamente alle violazioni per cui egli è chiamato a rispondere in seguito ad accertamento della sua effettiva responsabilità) o al proprietario delle merci, può essere rivolto solo l'invito ad esibire copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o di dichiarare che tale atto non è stato mai redatto.

I documenti richiesti dovranno essere esibiti entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata contenente l'invito sopraindicato.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8 C.d.S., se alla scadenza del relativo termine non è stato esibito alcun documento o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

fornita altra informazione richiesta, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi, procederanno in ogni caso all'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti per concorso negli illeciti sopraindicati. Infatti, l'art. 8 comma 4 del D.L.vo 286/2005 stabilisce che, in tali casi, le sanzioni previste si applichino nei loro confronti a prescindere da qualsiasi valutazione sulla responsabilità ed effettiva partecipazione soggettiva all'illecito accertato.

Qualora, invece, entro il termine indicato nell'invito, siano fatti pervenire i documenti o le informazioni richieste, codesti Uffici, entro i 30 giorni successivi alla ricezione ed in base all'esame dei documenti stessi e di ogni altra notizia o informazione utile a riguardo, potranno procedere alla contestazione degli illeciti ai responsabili solo se emerge in modo inequivocabile la responsabilità dei soggetti stessi, sulla base delle indicazioni di cui ai punti 4.1 e seguenti della presente circolare.

In ogni caso, le sanzioni previste per i soggetti diversi dal conducente dovranno essere contestate loro attraverso la redazione di un nuovo verbale nel quale, facendo riferimento alla contestazione dell'illecito nei confronti del conducente, siano adeguatamente messe in luce le motivazioni e gli elementi sulla base dei quali è emersa la loro responsabilità concorsuale. Se la violazione accertata prevede sanzioni accessorie, queste non potranno essere applicate anche al concorrente, atteso che l'art 197 C.d.S. limita la possibilità di concorso alle sole sanzioni amministrative pecuniarie.

Il nuovo verbale, che deve essere redatto entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine indicato nell'invito trasmesso ai soggetti sopraindicati, dovrà essere notificato ai responsabili con le procedure ed entro i termini indicati dall'art. 201 C.d.S.

5. SUPERAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO

L'art. 3, commi 1 e 2 lettera a) del D.L.vo 286/2005 ha previsto l'abrogazione di alcuni articoli della Legge 298/74, in particolare l'art. 58, per cui sono conseguentemente soppresse le ipotesi sanzionatorie relative all'omessa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

compilazione del documento di trasporto, all'omessa esibizione di documenti, alla mancata conservazione dei documenti di trasporto, ai prezzi praticati in difformità dalle tariffe e all'inottemperanza dell'obbligo di fornire notizie o all'opposizione ai controlli.

6. FORMAZIONE DEI CONDUCENTI

Per quanto riguarda la formazione dei conducenti professionali, il Capo II del D.L.vo 286/2005, completa l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla *"qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri"*; ciò al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e fornire al conducente stesso un quadro tecnico e normativo completo sulla propria attività professionale.

Secondo tali disposizioni, tutti i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la patente di guida della categoria C, C+E, D e D+E, che effettuano attività di autotrasporto a scopo commerciale, devono seguire un corso di formazione iniziale e sostenere i relativi esami di idoneità nonché, ogni cinque anni, seguire specifici corsi di aggiornamento.

Le nuove norme integrano le disposizioni del Codice della Strada che prevedono un obbligo di formazione particolare, finalizzato al conseguimento del certificato di abilitazione professionale, esclusivamente per i conducenti di taxi o di servizio noleggio con conducente (CAP tipo KB), ovvero per i conducenti di autobus in servizio di linea o di noleggio o per gli scuolabus (CAP di tipo KD).

Un particolare regime transitorio è previsto per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitano già l'attività professionale di autotrasporto o siano titolari di patenti di guida e certificati di abilitazione professionale (CAP).

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 3.2.2006 (All. 5), le nuove disposizioni troveranno applicazione solo dopo la promulgazione dei decreti attuativi di cui agli artt. 17 e 19 del D.L.vo 286/2005.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 116, comma 8 C.d.S. e degli artt. 310 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

6.1 Decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione

Con l'introduzione della carta di qualificazione del conducente, che sostituirà i CAP tipo KC e KD, la disciplina della patente a punti si applicherà a detta carta alla quale, inizialmente, sarà attribuita una dotazione di 20 punti.

Dopo l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, perciò, la decurtazione dei punti sarà disposta a carico della dotazione punti della carta di qualificazione ogni qual volta l'illecito che prevede la decurtazione sia commesso nell'esercizio di attività professionale di autotrasporto persone o merci richiedente tale documento.

Per la definizione delle procedure di applicazione della decurtazione dei punti dal nuovo documento abilitativo si fa riserva di fornire istruzioni più dettagliate quando saranno approvati i necessari provvedimenti attuativi di cui al punto precedente.

7. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Allo scopo di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e renderne uniforme la procedura di svolgimento, il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno del 22 Febbraio 2006 (All. 6), dando attuazione all'art. 12 comma 4 del D.L.vo 286/2005, ha stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale devono attenersi nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

Le liste di controllo non hanno, tuttavia, contenuto vincolante ma rappresentano soltanto il contenuto minimo dei controlli che devono essere effettuati. Come precisato anche dall'art 3 del citato decreto dirigenziale, perciò, l'attività di controllo può riguardare anche altri documenti, non compresi nelle liste, che sono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

utili a verificare la regolarità amministrativa del trasporto e della circolazione del veicolo commerciale.

I responsabili di codesti Uffici vorranno impartire opportune istruzioni affinché, nel rispetto di altre prioritarie esigenze di servizio, l'attività di verifica richiesta dalle predette liste di controllo per ciascuna tipologia di autotrasporto in conto terzi, si sviluppi su tutte le voci richiamate dalla lista stessa e coniughi accuratezza e celerità.

* * *

I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della Presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
De Gennaro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DIRIGENZIALE

17 febbraio 2006

(G.U. n. 50 del 1.3.2006)

Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

**IL DIRETTORE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE**

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;

Vista il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;

Sentiti i competenti organi dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e della salute;

Ritenuto di non recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il presente decreto, aventi specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci che trasportano merci pericolose, rifiuti industriali, derrate alimentari e prodotti farmaceutici, sono applicative dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/2005 e tengono conto dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 14 febbraio 2006 e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2

Requisiti

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le

categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).

2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.

3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.

4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell'esercizio dell'attribuzione assegnata a tale Comitato dall'art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci.

5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284/2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accREDITAMENTO degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla pubblica amministrazione.

6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accREDITAMENTO e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 3

Formazione

1. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l'aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.

2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.

Art. 4

Banca dati

1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perché le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.

Art. 5

Documentazione

1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE

Spett.....
Via.....
città..... cap.....

Oggetto. Richiesta esibizione documenti ed informazioni riguardanti il trasporto di merci ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Il giorno..... alle ore..... personale dipendente di questo Ufficio ha accertato che il conducente del veicolo..... targato..... di proprietà di..... con il quale si stava effettuando un trasporto di merci per conto di terzi costituito da (1), ha violato le disposizioni di cui all'articolo..... del Codice della Strada.

Dalle dichiarazioni fornite dal conducente/dall'esame della documentazione commerciale che accompagnava le merci (2), è risultato che codesta impresa era committente/vettore del trasporto sopraindicato (2).

Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 286/2005 **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio:

- una copia del contratto di trasporto, se questo era stato redatto in forma scritta e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, in mancanza, una dichiarazione che attesti l'assenza di tale forma nella regolamentazione del trasporto;
- in mancanza di un contratto in forma scritta, un'adeguata documentazione dalla quale possa desumersi la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore/al conducente (2) in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione (3).

Si dà avviso che ove i documenti o le informazioni richieste non pervengano entro il termine sopraindicato sarà applicata a suo carico la sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 286/2005, si comunica che, in mancanza dei documenti o delle informazioni richieste, codesta impresa sarà comunque ritenuta responsabile, in concorso con il conducente, della violazione di cui all'art..... del Codice della Strada per la quale sarà redatto e notificato, nei termini di legge, un nuovo verbale di contestazione a suo carico (4).

La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è; presso l'Ufficio..... potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi (5).

(1) Indicare merci trasportate
(2) Eliminare la voce che non ricorre
(3) Barrare solo quando è stata accertata la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S. In tutti gli altri casi depennare il periodo.
(4) Ricorre solo quando è stata accertata la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S. In tutti gli altri casi depennare il periodo.
(5) Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento.

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE

Spett.....
Via.....
città..... cap.....

Oggetto. Richiesta esibizione documenti ed informazioni riguardanti il trasporto di merci ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Il giorno..... alle ore..... personale dipendente di questo Ufficio ha accertato che il conducente del veicolo..... targato..... di proprietà di..... con il quale si stava effettuando un trasporto di merci per conto di terzi costituito da (1), ha violato le disposizioni di cui all'articolo..... del Codice della Strada.

Dalle dichiarazioni fornite dal conducente/dall'esame della documentazione commerciale che accompagnava le merci (2), è risultato che codesta impresa aveva provveduto a caricare sul veicolo le merci trasportate/era proprietaria delle merci trasportate (2).

Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 286/2005 se il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio una copia del contratto stesso e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, allo scopo di consentire a questo Ufficio di accertare che non siano state fornite istruzioni al conducente relative alla riconsegna delle merci le cui modalità di esecuzione risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente stesso, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate.

Qualora il contratto di trasporto non sia stato redatto in forma scritta, neanche con richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 286/2005, codesta impresa vorrà comunque far pervenire allo scrivente Ufficio **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente una dichiarazione attestante la mancata redazione di un contratto nella forma sopraindicata.

Si dà avviso che, ove i documenti o le informazioni richieste non pervengano entro il termine sopraindicato, sarà applicata a suo carico la sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada.

La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è; presso l'Ufficio..... potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi (3).

(1) Indicare merci trasportate

(2) Eliminare la voce che non ricorre. **NB** Al caricatore la presente richiesta può essere spedita solo per la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto delle disposizioni di cui agli artt. 142 e 174 C.d.S.

(3) Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. MOT3/761/M350

Roma, 3 febbraio 2006

OGGETTO: Termini di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Nella gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante "*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*".

Il Capo II del suddetto decreto contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla "*qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri*"; le norme contenute nel capo II del D. L.vo 286/2005, che hanno introdotto la carta di qualificazione del conducente, modificano profondamente la legislazione sui certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada, nonché agli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Per quel che concerne l'efficacia delle nuove norme, occorre precisare che il suddetto decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, tuttavia l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente è subordinato all'emanazione dei decreti di attuazione di cui agli artt. 17 e 19 del codice del D. L.vo in esame. Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni normative di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada e degli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Saranno in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, nelle condizioni di cui all'art. 17 del D. L.vo 286/2005.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DIRIGENZIALE

22 febbraio 2006

(G.U. n. 50 del 1.3.2006)

Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
e
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA
DI STATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO,
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32 ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), punto 10;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ed in particolare l'art. 12, comma 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);

Sentita la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;

Decretano:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2

Oggetto dei controlli

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonché sul regime autorizzativo dell'attività del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.

Art. 3

Liste di controllo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.

2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.

3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.

4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.

5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.

6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione.

7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle allegate al presente decreto.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose: RICOZZI
Il direttore centrale per la polizia stradale ferroviaria delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato: ROSINI

AUTOTRASPORTO NAZIONALE**1) DOCUMENTI DEL VEICOLO**

Immatricolazione
 Documenti di circolazione del veicolo [1]
 Contrassegno assicurativo
 Certificato assicurativo
 Regolare disponibilità del veicolo [2]
 Contratto di noleggio [3]
 Regolarità agganciamento [4]
 Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
 Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
 Documentazione del rapporto di lavoro [6]
 Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
 Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
 Certificato di formazione professionale ADR [7]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO [8]**Elementi essenziali**

- a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore;
- b) numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
- c) tipologia e quantità della merce trasportata;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce.

Elementi eventuali [9]

- a) i termini temporali per la riconsegna della merce;
- b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore.

4) CONTROLLO DELLA MERCE [10]

- a) Natura e qualità
- b) Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
- c) Mittente e destinatario
- d) Speditore (se diverso dal mittente)

5) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO**a) Conto proprio**

Licenza per l'autotrasporto di cose per conto proprio
 Documento di trasporto di cose in conto proprio [11]
 Documento di trasporto occasionale [12]

b) Conto terzi

Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni

c) Autorizzazioni particolari [13]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericoloso (ADR)

Libretto di cabotaggio [14]

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.

[2] Qualora non emerga dei documenti di circolazione.

[3] Ove ne ricorra il caso.

[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.

[6] Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005.

[7] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.

[8] Se a bordo del veicolo.

[9] Da rilevare se indicati.

[10] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.

[11] Conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31 della legge n. 298/74.

[12] Conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. 783/77.

[13] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.

[14] Da esibirsi unitamente alle Licenze Comunitarie dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio Italiano.

AUTOTRASPORTO COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

- Immatricolazione
- Documenti di circolazione del veicolo [1]
- Certificato assicurativo o documentazione equivalente
- Regolare disponibilità del veicolo [2]
- Contratto di noleggio [3]
- Regolarità agganciamento [4]
- Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

- Documento di identità
- Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
- Attestato di conducente (se conducente extracomunitario)
- Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
- Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
- Certificato di formazione professionale ADR [6]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [7]

4) REGIME TIR [8]

5) CONTROLLO DELLA MERCE [9]

- Natura e qualità
- Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
- Mittente e destinatario
- Speditore (se diverso dal mittente)

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

a) Conto proprio

Verifica delle sussistenze delle condizioni [10]

b) Conto terzi

Licenza Comunitaria

c) Autorizzazioni particolari [11]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Documento per il trasporto combinato [12]

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.

[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[3] Ove ne ricorra il caso.

[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.

[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.

[7] Se a bordo del veicolo.

[8] Qualora ricorra.

[9] Da effettuarsi nei casi in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.

[10] Come definite dall'allegato II, punto 4, del Regolamento 881/92/CE.

[11] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.

[12] Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE.

AUTOTRASPORTO IN AMBITO C.E.M.T.

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo [1]
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo [2]
Contratto di noleggio [3]
Regolarità agganciamento [4]
Cronotachigrafo e fogli di registrazione [5]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR [6]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [7]

4) REGIME TIR [8]

5) CONTROLLO DELLA MERCE [9]

Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

Autorizzazione C.E.M.T.
Libretto di viaggio
Autorizzazioni particolari [10]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.

[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[3] Ove ne ricorra il caso.

[4] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[5] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.

[6] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.

[7] Se a bordo del veicolo.

[8] Qualora ricorra.

[9] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.

[10] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.

AUTOTRASPORTO EXTRA-COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO

- Immatricolazione
- Documenti di circolazione del veicolo [1]
- Certificato assicurativo o documentazione equivalente
- Regolare disponibilità del veicolo [2]
- Regolarità agganciamento [3]
- Cronotachigrafo e fogli di registrazione [4]

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE

- Documento di identità
- Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
- Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
- Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
- Certificato di formazione professionale ADR [5]

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR) [6]

4) REGIME TIR [7]

5) CONTROLLO DELLA MERCE [8]

- Natura e qualità
- Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
- Mittente e destinatario
- Speditore (se diverso dal mittente)

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO

- Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito
- Autorizzazioni particolari [9]

Autorizzazione per i trasporti eccezionali

Attestato ATP

Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)

Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

[1] Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.

[2] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[3] Qualora non emerga dai documenti di circolazione.

[4] Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.

[5] Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR.

[6] Se a bordo del veicolo.

[7] Qualora ricorra.

[8] Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.

[9] Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DIRIGENZIALE

1° febbraio 2006

(G.U. n. 31 del 7.2.2006)

Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone", ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b), numero 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2

Modelli contrattuali

1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.

2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.

3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola

Art. 1

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.

Art. 2

Identificazione delle merci trasportate

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Art. 3

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

Qualora trattasi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005.

Art. 6

Corrispettivo

A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.

Art. 7

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi
all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Art. 11

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni

Art. 1

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].

Art. 2

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, nè superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 3

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante

Art. 7

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi

all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 11

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Modello contrattuale tipo generale di contratto di trasporto di merci su strada contenente rinvio ad accordi volontari.

Art. 1

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate:

- **Vettore:** [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

- **Committente:** [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c)]

iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Art. 2

Accordo volontario di riferimento

Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all'articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .

Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.

Art. 3

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate nè superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 4

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 5

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 6

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni ... (ovvero : nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) (Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 286/2005)

Art. 7

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante

Art. 8

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

.....

Art. 9

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub- vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 10

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11

Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il Vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 12

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Modello contrattuale tipo di contratto di trasporto di merci su strada per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettore.

Art. 1

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Art. 2

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate] [nè superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 3

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisi, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 286/2005, nonché luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinataro:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinataro/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinataro nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

Art. 6

Obblighi del Vettore-Committente

Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.

Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 7

Obblighi del Sub-Vettore

Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.

Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del Vettore-Committente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.

Art. 8

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato A), sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.

[Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'Allegato B, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].

Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità:

Art. 9

Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

.....

Art. 10
Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11
Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.